

# **TI\_GERICHTE 14.2023.144 vom 30. November 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-11-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2023.144\\_d20231130](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.144_d20231130)

FR: TI\_GERICHTE 14.2023.144 du 30 novembre 2023

IT: TI\_GERICHTE 14.2023.144 del 30 novembre 2023

## **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratti di locazione d'impianti a un costo settimanale. Prova della durata della locazione

## **Erwägungen**

### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l'offerta del 12 luglio 2022, in base alla quale è stata allestita la fattura n. 412 del 21 giugno 2023, costituisce un titolo di rigetto provvisorio per l e voci corrispondenti relative all' "installazione componenti" e ai " trasporti" , per fr. 5'400.- (fr. 2'800.- + fr. 2'600.-), ridotti a fr. 4'890.80 togliendo lo sconto aggiuntivo del 10% (fr. 540.-) e aggiungendo l'IVA del 7.7.% /fr. 30.80). Il primo giudice non ha esteso invece il rigetto alla posta "noleggio settimanale impianto" (di fr. 20'227.50) considerando che difettano negli atti documenti o riconoscimento della convenuta in merito alla fornitura di "29 moduli" , non mutando al riguardo lo scambio di e-mail tra le parti, la mancata contestazione della fattura o il parziale pagamento della stessa, in assenza di una firma manoscritta o elettronica della convenuta.

### **E. 4**

Nel reclamo la RE 1 afferma genericamente che dalle corrispondenze per e-mail del 22 dicembre 2022 e 23 maggio 2023 accluse al reclamo risulta la conferma da parte della committente (la convenuta) del periodo di noleggio. Rileva inoltre l'esistenza della trasmissione periodica dei dati registrati dall'impianto alle autorità cantonali e, non da ultimo, il fatto che la committente non ha mai contestato il periodo di noleggio dell'impianto ma solo richiesto "spudoratamente" sconti sugli importi fatturati. Conclude quindi per il rigetto dell'opposizione per l'intera somma di fr. 21'703.35 posta in esecuzione nonché per "le spese" .

### **E. 5**

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste ( DTF 147 III 176 consid. 4.2.1) .

#### **E. 5.1**

Nella fattispecie, la reclamante contesta la decisione del Pretore di non estendere il rigetto dell'opposizione al noleggio "dell'impianto" , facendo valere che la durata del noleggio è

stata confermata dalla committente e ad ogni modo non è mai stata da lei contestata.

### **E. 5.2**

Ora, sia nell'offerta n. 274 di noleggio dell'impianto per il trattamento di acque provenienti da pompaggio di falda (doc. F) sia in quella n. 286 di noleggio dell'impianto di sollevamento acque (doc. E) l'CO 1 ha riconosciuto solo il costo settimanale del noleggio (rispettivamente fr. 697.50 e fr. 280.–), ma non, ovviamente, il numero di settimane di noleggio. Tale numero (rispettivamente 29 e 21) figura solo nella fattura (doc. G), che però non è né controfirmata né riconosciuta dalla convenuta, la quale ha interposto opposizione all'esecuzione. Quanto all'e-mail del 22 dicembre 2022 acclusa al reclamo come doc. 1, da una parte non può essere presa in considerazione in questa sede (sopra consid. 1.2) e dall'altra non è approvata e neppure indirizzata alla convenuta. L'istante non ha quindi dimostrato il momento dell'inizio dei noleggi. La convenuta non risulta neppure averne riconosciuto la durata o la data finale nell'e-mail del 23 maggio 2023 (doc. 2 e B), inviata da certo "\_\_\_\_\_", la cui relazione con l'CO 1 non è chiara. Non vi sono poi agli atti i dati registrati dall'impianto inviati alle autorità cantonali. Infine, a parte il fatto che incombe di principio all'istante dimostrare con documenti l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 144 III 552 consid. 4.1.4; sentenza 5A\_399/2021 del 2 giugno 2023, consid. 5.3.2), nel caso concreto non si può dire che la convenuta non abbia contestato la durata dei noleggi, poiché dalla documentazione prodotta dalla stessa istante (doc. C e D) si evince l'esistenza di una discussione sul funzionamento dell'impianto o perlomeno sulla durata di tale funzionamento. Infondato, il reclamo va pertanto respinto. Ciò non priva la reclamante della facoltà di far valere la sua pretesa con un'azione ordinaria preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 79 LEF e 197 CPC; sopra consid. 2).

### **E. 6**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d'indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in seconda sede.

### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'812.55 (fr. 21'703.35 ./ 4'890.80), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – Gravesano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.